



COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Via Enrico Carboni, n. 2 - Provincia di Oristano - C.A.P. 09093 ☎ 0783 92015- -

www.comune.gonnos tramatza.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnos tramatza.or.it

E-mail: gonnos tramatza@comune.gonnos tramatza.or.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Gonnos tramatza, 14/10/2021

Alla Sindaca
Alla Giunta comunale
Ai sig. Consiglieri
Ai Responsabili di Settore
Alle R.S.U.
Al Personale dipendente

OGGETTO: DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE

Come ormai noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, individuando, al successivo comma 4, il datore di lavoro quale soggetto preposto al controllo del rispetto.

Le seguenti direttive sono assunte pertanto dal Segretario Comunale nella veste di Datore di Lavoro dell'Amministrazione comunale di Gonnos tramatza.

DIRETTIVE IN MATERIA DI GREEN PASS PER L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

1. Oggetto e decorrenza dell'obbligo ed esenzioni

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine attuale della cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, tutto il personale dipendente dell'Amministrazione comunale, nonché i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, e i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, hanno l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Nei soli casi in cui per problemi imputabili ai sistemi informatici o a ritardi nell'elaborazione del green pass, un soggetto non sia ancora materialmente in possesso della certificazione verde Covid-19 ma esibisca comunque un referto negativo al Covid-19 conseguente a regolare tampone effettuato nelle strutture abilitate entro le 48 ore, è disposta la sua ammissione provvisoria alla struttura e la relativa prestazione lavorativa è contabilizzata soltanto nel caso in cui entro la fine del proprio orario di servizio produca la certificazione verde prevista agli addetti al controllo.

Al di fuori dell'esclusione prevista per coloro che siano esenti dalla campagna vaccinale e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo precedente in materia di ritardo nel rilascio del green pass, l'accesso presso la sede di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo ai soggetti non in possesso della predetta certificazione e/o non in grado di esibirla.

2. Conseguenze in caso di mancato possesso e/o esibizione della certificazione verde Covid-19

Al personale soggetto all'obbligo di cui al precedente punto 1 che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che comunque risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro è in ogni caso vietato l'accesso alle strutture; detto personale è considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il lavoratore non in possesso della certificazione verde in parola o che comunque non sia in grado di esibirla non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile ulteriori e/o differenti rispetto a quelle già concordate e formalmente autorizzate dal proprio Responsabile di Settore prima dell'adozione delle presenti, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni aziendali, fatte salve le modifiche che possano rendersi necessarie e/o consigliabili nei confronti dei soggetti c.d. fragili.

Laddove l'ingresso al luogo di lavoro avvenga senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde; la medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

3. Disciplina dei controlli

Al fine di verificare l'ottemperanza alle richiamate disposizioni, sono previsti controlli da realizzarsi nei seguenti plessi:

- 1) Municipio;
- 2) ogni altra struttura comunale in cui si svolga attività lavorativa anche mediante ricorso a gestioni affidate a terzi;

I controlli si esplicano mediante l'esibizione all'ingresso della struttura della prevista certificazione verde Covid-19 al personale addetto a tale attività e alla sua verifica attraverso la specifica App "Verifica C19"; la certificazione verde può essere esibita mediante qualsiasi dispositivo mobile (cellulari o altri apparecchi idonei) o, soltanto in via residuale, mediante stampa cartacea.

Ai fini dell'attività di controllo sono individuati soggetti preposti all'accertamento delle eventuali violazioni e soggetti preposti alla contestazione delle stesse.

A seguito dell'attività di controllo giornaliero il personale preposto all'accertamento valorizza i relativi esiti (positivi o negativi) nell'apposito elenco (nel prosieguo "elenco" o "report", redatto sulla base dell'apposito fac-simile reso disponibile) riportante il nominativo di tutti i soggetti esplicitanti, a vario titolo, la propria attività all'interno del plesso monitorato, tenuto conto delle peculiarità di seguito indicate.

Al termine della sessione di controllo l'elenco costituisce il rapporto delle attività effettuate, riportante almeno le seguenti informazioni:

- 1) plesso nel quale si esplica il controllo;
- 2) nominativo soggetto verificato;
- 3) data controllo;
- 4) esito controllo (positivo, se regolarmente in possesso della certificazione verde; negativo se non in possesso della certificazione e/o in caso di rifiuto alla presentazione della medesima certificazione);

5) sottoscrizione degli addetti alle attività di accertamento.

Il report è inviato al soggetto preposto alle eventuali contestazioni e controfirmato da quest'ultimo per avvenuta ricezione. In caso di accertate irregolarità acclarate nel report, il soggetto addetto alle contestazioni eccepisce per iscritto al contravventore, con nota registrata al protocollo dell'Ente, la presunta violazione delle disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19, assegnando allo stesso cinque giorni per eventuali repliche; se nel termine assegnato il contravventore non dimostra con riscontro formale, da inviare al protocollo dell'Ente, il possesso della prevista certificazione verde valida per la giornata oggetto di contestazione, viene avviato il procedimento sanzionatorio di cui al successivo punto 4; di tale accertata violazione l'addetto alla contestazione fornisce formale comunicazione all'Ufficio Personale dell'Ente per l'applicazione delle decurtazioni stipendiali previste e al Datore di lavoro per quanto di competenza.

Nel Municipio le attività di controllo e accertamento in merito al possesso del certificato verde Covid-19 sono esplicitate all'ingresso dello stesso nei seguenti orari:

- a) per il personale dipendente, nell'orario ricompreso tra le 8 e le 9,30; nelle ipotesi in cui alcuni dipendenti, sulla base di autorizzazioni specifiche ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e/o regolamentari in materia di orario di lavoro e di servizio, inizino la prestazione lavorativa in orario non ricompreso nella predetta fascia oraria:
 - in caso di ingresso prima delle ore 8:00, devono recarsi il prima possibile e comunque prima delle ore 9,30 alla postazione di controllo per la verifica della certificazione verde Covid-19;
 - in caso di ingresso dopo le ore 9:30, sono comunque sottoposti a controllo all'atto di ingresso alla struttura;
- b) i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, sono sottoposti a verifica all'atto di ingresso alla struttura;
- c) i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, sono sottoposti a verifica all'atto di ingresso alla struttura.

Ai fini della verifica in capo ai soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), i Responsabili di Settore competenti per materia o aventi disposto gli affidamenti dei servizi interessati, trasmettono l'elenco dei soggetti da sottoporre a verifica del green pass all'Ufficio Personale per l'inserimento nell'elenco.

Sono individuati i seguenti soggetti coinvolti nel processo di controllo e di eventuale sanzionamento:

- soggetti accertatori:
 - ingresso Municipio; dipendenti sig.ri: Maria Vincenza Corda e Tecla Mascia
- soggetto contestatore:
 - Segretario Comunale – datore di lavoro

Nel caso vengano rilevati soggetti non in possesso della prevista certificazione verde, al termine del previsto processo di contestazione i relativi report sono trasmessi all'Ufficio Personale per le eventuali implicazioni sulla busta paga.

Altri plessi

Per quel che attiene al monitoraggio degli ulteriori plessi in cui si svolga attività lavorativa anche mediante ricorso a gestioni affidate a terzi, l'individuazione e la formale nomina dei soggetti preposti all'accertamento ed alla eventuale contestazione del mancato rispetto delle disposizioni in parola in materia di possesso della certificazione verde per l'accesso alle strutture, sono in capo ai Responsabili di Settore aventi in gestione le strutture e/o i servizi che si esplicano all'interno delle stesse.

Delle eventuali violazioni è data comunicazione ai rispettivi datori di lavoro, se trattasi di personale appartenente a ditte esterne.

4. Procedimento sanzionatorio

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9-quinquies del decreto legge n.52/2021, i soggetti incaricati della contestazione delle violazioni, al termine del procedimento contestatorio disciplinato nel precedente punto 3, trasmettono al Prefetto gli atti relativi riportanti i nominativi dei soggetti nei cui

confronti sia stato accertato il mancato possesso ovvero la mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle strutture di lavoro; quanto trasmesso al Prefetto è inviato per conoscenza al Datore di lavoro.

5. Obblighi informativi

E' fatto obbligo ai Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, curare la diffusione della presente al proprio personale privo di casella di posta elettronica, nonché ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni.

Il Segretario Comunale

(Datore di lavoro)

dott.Marco Marcello